

STATUTO

Fondazione Archimede ITS Academy Turismo Sicilia,

Art. 1 - Costituzione

1. È costituita una Fondazione denominata **Fondazione Archimede ITS Academy Turismo Sicilia**, operante nell'area tecnologica '*Tecnologie per i beni e le Attività artistiche e culturali e per il Turismo*' definita dal Decreto MIM in attuazione dell'art. 3 comma 1 della L.99/2022, con sede nella provincia di Siracusa ed uffici attualmente in Siracusa, via Modica 66, con lo scopo di fare parte del Sistema Terziario di Istruzione Tecnologica Superiore istituito dalla Legge 15 luglio 2022, n. 99 (di seguito, "Fondazione Archimede ITS Academy").

2. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Unione Europea.

Art. 2 - Missione e scopi della Fondazione ITS Archimede Academy

1. Nel quadro del complessivo Sistema Terziario di Istruzione Tecnologica Superiore di cui all'articolo 1 della legge n. 99/2022, la Fondazione ITS Archimede Academy ha il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di Tecnici Superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico - professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto PMI, e di assicurare, con continuità, l'offerta di risorse umane a livello terziario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica del Sistema Paese.

2. Costituisce priorità strategica degli ITS Academy la formazione professionalizzante di Tecnici Superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'innovazione tecnologica, del turismo e cultura, della rivoluzione verde, transizione ecologica nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile e, in generale, della competitività del sistema

industriale e manifatturiero.

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale dell'offerta formativa, la Fondazione Archimede ITS Academy persegue, altresì, le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

In particolare lavora alla gestione dei processi di analisi sia della domanda e dell'offerta del prodotto turistico, culturale ed artistico, sia delle richieste del mercato nazionale che internazionale in quanto conoscitore del territorio e del destination management. Utilizza tecniche di comunicazione, promozione e marketing, in ottica digitale, accessibile e sostenibile.

Valorizza il territorio partendo da un'analisi delle potenzialità delle destinazioni e del target di riferimento, proponendo soluzioni turistiche e culturali innovative.

Lavora alla gestione dei processi dell'impresa creativa, culturale e ricettiva coordinando l'organizzazione operativa dei differenti comparti. Definisce strategie per accrescere il business in un'ottica manageriale, tramite tecnologie tradizionali e nuove tecnologie innovative e pianificando attività di promozione e commercializzazione assicurandosi che i processi dell'unità ricettiva siano coordinati in totale sicurezza.

3. La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello terziario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica che a livello secondario;
- sostenere e diffondere la cultura tecnica, scientifica e tecnologica, l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico - professionali della scuola e della formazione professionale;
- favorire le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita;
- promuovere e rendere organici i raccordi con il sistema universitario e con le istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica, attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime

di apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro;

- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle PMI;

- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse.

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo): condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nelle aree tecnologiche attribuite; condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, eventi, seminari, mostre, ecc.; stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione; costituire o concorrere, senza scopo di lucro, alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo; promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nei settori interessati dall'attività della Fondazione; svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 4 - Patrimonio.

1. La Fondazione è dotata di un patrimonio pari ad euro 100.000 (centomila). Nell'ipotesi in cui la Fondazione faccia riferimento, secondo le condizioni e le modalità di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 15 luglio 2022, n. 99, a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al comma 3 della legge sopracitata, il patrimonio è ulteriormente elevato di 50.000 (cinquantamila) euro per ciascuna ulteriore area tecnologica di riferimento, sino ad un valore minimo congruo di almeno 250.000 (duecentocinquantamila) euro a prescindere dal numero di aree tecnologiche in cui opera.

2. Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- c) dalle donazioni, dai lasciti, dai legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;
- d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Art. 5 - Fondo di gestione.

1. Il Fondo di gestione, utilizzato per il funzionamento e la realizzazione degli scopi della Fondazione, è costituito da:

- a) ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- c) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Art. 6 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 dicembre l'Assemblea dei Partecipanti approva il budget dell'esercizio successivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, ed entro il 30 giugno successivo, il bilancio di esercizio di quello decorso, predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

2. Le previsioni di spesa contenute nel budget annuale hanno valore autorizzativo ai fini della gestione interna della Fondazione e del monitoraggio del relativo andamento. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

3. Il Consiglio di Amministrazione assicura la pubblicità e

la trasparenza, anche tramite la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, degli atti relativi all'attività della Fondazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e agli altri documenti richiesti dalla normativa vigente in materia.

4. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7 - Membri della Fondazione.

1. I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

- Fondatori sono:

- IISS A. GAGINI Istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia sede della Fondazione, con offerta formativa coerente con l'area tecnologica di riferimento;

- IISS L. EINAUDI Istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia sede della Fondazione, con offerta formativa coerente con l'area tecnologica di riferimento

- IPSAR FEDERICO II DI SVEVIA Istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia sede della Fondazione, con offerta formativa coerente con l'area tecnologica di riferimento

- IST. TEC. ED EC. TURISTICO A. RIZZA istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia sede della Fondazione, con offerta formativa coerente con l'area tecnologica di riferimento

- INTEREFOP - ENTE FORMAZIONE PROFESSIONALE Struttura formativa accreditata dalla Regione, ubicata nella provincia di Palermo

- LOGOS SOC COOP a R.L. Struttura formativa accreditata dalla Regione, ubicata nella provincia di Ragusa

- GAGS SOC. COOP a R.L. Impresa, gruppo, consorzio o rete di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS Archimede Academy in relazione alle aree tecnologiche individuate con decreto di cui all'art. 3, comma 1, Legge 15 luglio 2022, n. 99, alle quali afferisce l'istituto tecnologico superiore;

- EXEDRA MEDITERRANEAN CENTER Impresa, gruppo, consorzio o rete di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS Archimede Academy in relazione alle aree tecnologiche individuate con decreto di cui all'art. 3, comma 1, Legge 15 luglio 2022, n. 99, alle quali afferisce l'istituto tecnologico superiore;

- GASPARE CONIGLIARO SAS Impresa, gruppo, consorzio o rete di

imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS Archimede Academy in relazione alle aree tecnologiche individuate con decreto di cui all'art. 3, comma 1, Legge 15 luglio 2022, n. 99, alle quali afferisce l'istituto tecnologico superiore;

- KAIROS S.R.L. impresa, gruppo, consorzio o rete di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS Archimede Academy in relazione alle aree tecnologiche individuate con decreto di cui all'art. 3, comma 1, Legge 15 luglio 2022, n. 99, alle quali afferisce l'istituto tecnologico superiore;

- PRISMA S.R.L. Impresa, gruppo, consorzio o rete di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS Archimede Academy in relazione alle aree tecnologiche individuate con decreto di cui all'art. 3, comma 1, Legge 15 luglio 2022, n. 99, alle quali afferisce l'istituto tecnologico superiore;

- C.U.M.O. (organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica;

- UNIVERSITAS - UNIMERCATORUM (Università);

- LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA già ex prov. Regionale;

- CONFINDUSTRIA SIRACUSA (Associazione datoriale delle Aziende della provincia di Siracusa e rete di imprese del settore produttivo);

- COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DI SIRACUSA.

I soggetti Fondatori, che partecipano alla costituzione della Fondazione Archimede ITS Academy, devono possedere una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo.

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei voti astrattamente esprimibili, soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli Enti pubblici o privati anche non riconosciuti, le Agenzie, le società di persone, le Associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione, in possesso dei requisiti di partecipazione, che contribuiscono al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione della Fondazione secondo i criteri e nelle forme determinate negli articoli 4 e 5 del presente Statuto.

Tutti i soggetti Fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della Fondazione Archimede ITS Academy, anche attraverso risorse strutturali e strumentali.

- Soci Partecipanti.

Alla Fondazione Archimede ITS Academy possono partecipare anche soggetti diversi dai soggetti Fondatori. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera

del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli Enti pubblici o privati anche non riconosciuti, le agenzie, le società di persone e le Associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

- 1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- 2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;
- 3) con attività professionali di particolare rilievo.

Possono essere ammessi con la qualifica di Partecipanti anche ulteriori soggetti il cui apporto venga considerato strategico per lo sviluppo delle attività e delle finalità della Fondazione.

Ai fini della semplificazione di funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio ed, in generale, dei processi decisionali, in caso di pluralità di partecipazioni omologhe, l'Assemblea dei Partecipanti può determinare, con regolamento proposto dal Consiglio di Amministrazione, meccanismi di individuazione di rappresentanze unitarie delle diverse categorie di soggetti interessati, nonché la possibile suddivisione e il raggruppamento per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, alla qualità e alla quantità dell'apporto.

A solo titolo esemplificativo ma non esaustivo dovranno comunque essere in possesso di documentata esperienza nel campo del management, ricerca, innovazione, start up d'impresa.

La richiesta per l'ottenimento della qualifica di Partecipante può avvenire in presenza dei seguenti requisiti:

Se società

- a) essere dotati di personalità giuridica autonoma;
 - b) non avere finalità di diretta propaganda partitica, non ispirarsi a principi inneggianti alla violenza, alle discriminazioni e a ogni forma di razzismo e di xenofobia;
 - c) essere costituiti da almeno 5 anni
 - d) aver svolto, nell'ultimo triennio, attività documentabile di ricerca e/o di formazione e/o di valorizzazione e/o di divulgazione e/o di produzione e/o management riguardante le aree del Turismo e dei Beni Culturali (o comunque connessi ed inerenti le aree tecnologiche della Fondazione) acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione;
- se persona fisica abbiano piena capacità civile;

e) inoltre, la carica di Socio della Fondazione non può essere ricoperta da coloro che :

1) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile; sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

2) sono stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:

a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari;

b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; ai quali è stata applicata, con sentenza definitiva su richiesta delle parti, una delle pene previste dalla lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato;

le pene previste dalla lettera e) nn. 1) e 2) non rilevano se inferiori ad un anno.

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti presenti alla riunione validamente costituita, può attribuire la qualifica di membro Partecipante alle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, agli Enti o Associazioni, che ne facciano richiesta e aderiscano alla Fondazione mediante un contributo una tantum non inferiore a quanto stabilito con apposita delibera del CDA per l'anno corrente, da destinare, in ragione del 20%, a incremento del patrimonio della Fondazione e in ragione dell'80% quale contributo di gestione.

Qualora il soggetto aderente sia un Istituto di Credito, il contributo minimo è fissato nella misura del doppio di quanto stabilito per le persone fisiche e giuridiche, ferme restando le percentuali di destinazione delle risorse.

Qualora il soggetto richiedente sia un Istituto d'Istruzione nazionale, d'Istruzione Pubblica o un Ente locale, il contributo potrà essere sostituito, anche in parte, con beni e servizi nelle forme e nella misura determinate ed autorizzate di volta in volta dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione nel caso di Soci Fondatori e dal Consiglio di Amministrazione nel caso di ammissione di Soci Partecipanti.

Qualora il soggetto richiedente sia un'Azienda, un'Associazione di aziende, un Ente di Ricerca Pubblico o un Ente assimilato, il contributo può essere sostituito con attività professionali o intellettuali di particolare rilievo, fra cui la docenza, e servizi, nelle forme e nella misura determinate ed autorizzate di volta in volta dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione nel caso di Soci Fondatori e dal Consiglio di Amministrazione nel caso di ammissione di Soci Partecipanti.

L'ingresso di un Ente Locale, in qualità di Fondatore o Partecipante, rimane subordinato, ai sensi dell'art. 4, al conferimento, in uso od in proprietà, di beni immobili, BBCC (Beni Culturali ed Ambientali) o altro comunque funzionali (aule, laboratori, spazi per didattica innovativa e sperimentale, on the job, etc..) allo sviluppo dell'attività didattica della Fondazione nelle aree tecnologiche nelle quali essa opera e di acclarata utilità per la stessa.

Le deliberazioni con le quali il l'Organo deliberante di competenza (Assemblea, per i soci Fondatori e Consiglio di Amministrazione, per i soci partecipanti) rigetta le istanze d'ingresso, degli aspiranti Fondatori o Partecipanti nella Fondazione, sono inappellabili.

Gli Enti, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, le Agenzie e le Associazioni che intendano aderire alla Fondazione devono inoltrare un'istanza con i seguenti contenuti:

a) dati identificativi del soggetto richiedente:

a1) Persona fisica: - nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; - curriculum vitae; - lettera di presentazione; - fotocopia del documento di identità in corso di validità - fotocopia del codice fiscale/tessera sanitaria;

a2) Altri soggetti: - denominazione, tipologia giuridica (spa, srl, Ente Pubblico, etc) e sede; - codice fiscale/partita iva; - certificato camerale a data recente; - legale rappresentante; - amministratori con poteri di rappresentanza; - deliberazione dell'assemblea dei soci o del C.d.A., se in carica; - lettera di presentazione; - fotocopia documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.

b) qualità di socio che si intende acquisire;

c) impegno irrevocabile a versare il contributo previsto nei precedenti artt. 3 e 4, entro la data indicata dall'assemblea;

d) impegno a conferire e/o assicurare quanto previsto

nell'art.4, ultimo e penultimo periodo, descrivendone dettagliatamente le caratteristiche e le modalità e quantificandone il valore, entro la data indicata dall'organo deliberante (Assemblea o Consiglio);

e) impegno a rispettare gli obblighi previsti dallo Statuto;

f) dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare lo statuto ed il regolamento della Fondazione, vigenti al momento della presentazione della domanda. Le decisioni dell'organo deliberante (Assemblea o Consiglio) in merito alle istanze di adesione, assunte con le modalità indicate negli articoli 3 e 4 sono inappellabili.

Art. 8 - Esclusione e recesso

1. L'Assemblea dei Partecipanti, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui:

a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

b) apertura di procedure di liquidazione, coatta o volontaria, e/ concordatarie;

c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;

d) Per gli Enti Locali, apertura e/o dichiarazione di procedura di avvio di piano di riequilibrio pluriennale o dissesto;

e) per gli Enti di Formazione, la perdita dell'accreditamento obbligatorio per poter svolgere l'attività formativa.

f) lo svolgimento, in forma diretta e non, di attività consimili a quelle caratteristiche del ciclo formativo ITS (orientamento in entrata, erogazione didattica, placement, etc) organizzate nelle medesime località operative ed aree tecnologiche di interesse della Fondazione a favore di entità terze, formative e non, poste in concorrenza con le attività della Fondazione stessa, come conseguenza sanzionatoria verso soggetti che, per la loro posizione all'interno della Fondazione, sono venuti in possesso di informazioni non di pubblico dominio.

Verranno, inoltre, considerati gravi inadempimenti degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto l'assenza pari ad almeno la metà delle convocazioni dell'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti nell'esercizio finanziario di

riferimento, nonchè l'assenza anche ad una sola assemblea chiamata ad approvare il bilancio annuale in sede preventiva, consuntiva ed eccezionalmente intermedi (atti connessi).

2. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I Fondatori possono, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. In caso di recesso o di esclusione di un Fondatore o Partecipante, la quota che questi ha versato non sarà restituita ma rimarrà a far parte del Fondo di dotazione della Fondazione.

3. Le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il Fondo di dotazione sono indivisibili e intrasmissibili.

Art. 9 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Direttore Generale;
- l'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti
- il Comitato tecnico-scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 10 - Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e, di norma, è espressione delle Imprese Fondatrici e Partecipanti alla Fondazione. Requisiti del candidato: il 50 % di presenze certificate alle sedute di Assemblea dei Partecipanti nel triennio precedente; non incorrere nelle tipologie di gravi inadempimenti di cui all'art. 8 comma 1 ultimo capoverso.

Il Presidente resta in carica per tre esercizi, e comunque, sino alla data dell'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ed è rieleggibile.

2. Il Presidente presiede e convoca il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti, e ne stabilisce l'ordine del giorno.

3. Il Presidente può essere revocato, per gravi motivi, dal Consiglio di Amministrazione che, su richiesta di un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti, si costituisce con quorum costitutivo rafforzato dei due terzi dei voti astrattamente esprimibili e decide con delibera adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei voti realmente

esprimibili in adunanza.

4. Il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese, Parti Sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

Art. 11 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di cinque membri ed un massimo di nove membri, incluso il Presidente.

Il Regolamento della Fondazione, individuata la suddivisione e il raggruppamento per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, definisce il numero dei componenti del Consiglio e le rappresentanze delle diverse categorie di soggetti interessati.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e sino alla data dell'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

2. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della Fondazione, esclusi soltanto quelli riservati dal presente Statuto all'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti.

3. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

a) elegge al suo interno il Presidente della Fondazione e, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, si costituisce con quorum costitutivo rafforzato dei due terzi e ne delibera la revoca, a maggioranza qualificata dei due terzi degli intervenuti, per gravi motivi;

b) designa i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;

c) predispone il budget e il bilancio di esercizio, secondo le disposizioni dell'articolo 2423 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili, da sottoporre all'Assemblea dei Partecipanti;

d) esercita le attività previste dallo Statuto in merito all'ammissione di nuovi Fondatori e Partecipanti e alla verifica del possesso dei requisiti;

e) approva il piano delle attività sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dall'Assemblea dei Partecipanti;

f) approva lo schema di Regolamento di gestione e di funzionamento della Fondazione;

g) propone all'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti le

istanze di ammissione dei Fondatori ed i provvedimenti di esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;

h) istruisce e sottopone all'Assemblea le proposte di deliberazione delle materie di competenza dell'Assemblea dei Partecipanti.

4. È compito del Consiglio di Amministrazione predisporre e conservare un Libro delle delibere, nonché dei verbali delle riunioni degli organi.

5. Qualora venissero a mancare uno o più membri della Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti nomina il sostituto che rimarrà in carica rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del componente del Consiglio di Amministrazione sostituito.

6. L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisor dei Conti.

7. Fatte salve le deliberazioni per la sfiducia del Presidente per le quali lo Statuto prevede quorum costitutivo rafforzato dei due terzi degli aventi diritto, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto.

8. Fatte salve le deliberazioni per la sfiducia del Presidente per le quali lo Statuto prevede quorum deliberativo rafforzato dei due terzi degli intervenuti, il Consiglio di Amministrazione adotta le delibere a maggioranza dei presenti.

9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

10. In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.

11. Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcuni poteri a uno o più dei suoi membri e conferire procura specifica per determinati atti al Direttore Generale.

Il Direttore Generale è nominato nei termini e modalità previsti dal Regolamento della Fondazione.

12) Il Consiglio di Amministrazione può delegare specifiche attribuzioni e/o competenze ad un Comitato Esecutivo, scelto tra i suoi membri, ad eccezione delle materie sopra indicate al comma 3, lettere a), c), d), e), e g).

Il Regolamento della Fondazione norma i modi ed i termini con cui il Consiglio può delegare specifiche attribuzioni e/o competenze ad un Comitato Esecutivo e regola le modalità di gestione dello stesso. Le competenze delle materie sopra indicate al comma 3, lettere a), c), d), e), e g) non sono delegabili.

13. Il Consiglio è convocato dal Presidente o da un Consigliere Delegato ogni qualvolta questi lo ritengano opportuno, ovvero su richiesta di almeno il 40% dei suoi componenti e si riunisce nella sede sociale o altrove.

La convocazione è fatta con lettera consegnata brevi manu e sottoscritta per ricevuta almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero a mezzo PEC, o, infine, a mezzo mail ordinaria che, tuttavia, abbia ricevuto riscontro espresso di avvenuta lettura consapevole da parte del ricevente, e, in caso di urgenza, con telegramma da spedirsi tre giorni prima ovvero a mezzo PEC, o, infine, a mezzo mail ordinaria che, tuttavia, abbia ricevuto riscontro espresso di avvenuta lettura consapevole da parte del ricevente.

Qualora il Presidente o un Consigliere Delegato non provveda alla convocazione richiesta per iscritto da uno degli Amministratori, quest'ultimo, decorsi inutilmente dieci giorni dalla data indicata nella richiesta, può convocare egli stesso il Consiglio, con le modalità e nei termini previsti dal presente articolo.

Art. 12 - Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti

1. L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i membri Fondatori e Partecipanti.

2. Nell'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti:

- ad ogni Socio Fondatore compete un diritto in Assemblea espresso con il peso di tre voti;
- ad ogni Socio Partecipante compete un diritto in Assemblea espresso con il peso di un voto.

Fermo restando che i diritti di voto complessivamente attribuiti ai Partecipanti non possono risultare superiori ad un terzo dei diritti di voto che competono complessivamente ai Fondatori.

3. L'Assemblea dei Partecipanti decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente Statuto, e, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

- a) stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
- b) esercita le attività previste dallo Statuto in merito alla ammissione di nuovi Fondatori e alla esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;
- c) approva il budget e il bilancio di esercizio predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- d) delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
- e) può articolare proposte al Consiglio di Amministrazione sui programmi della Fondazione e/o specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
- f) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- g) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri scelti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale e ne stabilisce il compenso. Su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ne delibera la revoca, per gravi violazioni di legge e di Statuto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto;
- h) delibera in merito alle modifiche del presente Statuto;
- i) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, nel rispetto dell'art. 16 del presente statuto.

4. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede dei quorum costitutivi rafforzati, l'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei voti astrattamente esprimibili e in seconda convocazione e successive qualunque sia il peso dei voti esprimibili dagli intervenuti.

5. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum deliberativi rafforzati, l'Assemblea dei Partecipanti adotta le delibere a maggioranza dei voti esprimibili in adunanza.

6. Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti dei voti astrattamente esprimibili e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti esprimibili in adunanza.

7. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti astrattamente esprimibili.

8. Per la proposta di revoca del Presidente occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei voti astrattamente esprimibili.

9. Fatte salve le deliberazioni per la proposta di modifica dello Statuto, proposta di revoca del Presidente,

scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio per le quali è necessario il quorum deliberativo rafforzato, l'Assemblea dei Partecipanti adotta le delibere a maggioranza dei voti esprimibili in adunanza.

10. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art.12 bis - Convocazione

L'Assemblea viene convocata con un preavviso di almeno otto giorni, attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnata brevi manu e sottoscritta per ricevuta o, infine, a mezzo fax o Email ma con risposta che ne attesti la ricezione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro centoventi giorni della chiusura dell'esercizio sociale, presso la sede sociale o anche altrove, ma in ogni caso entro il territorio della Provincia di Siracusa.

E' validamente adottata, anche senza formale convocazione, la delibera dell'Assemblea alla quale partecipino tutti i soci Fondatori e tutti i soci Partecipanti e gli Amministratori ed i Revisori siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza o impedimento, nell'ordine, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato se nominati e, in difetto, da chi sarà designato dai presenti.

Il Presidente sarà assistito da un segretario designato anche fra i non soci.

Della verifica della regolarità della costituzione, dell'accertamento dell'identità dei partecipanti e legittimazione dei presenti, effettuate dal Presidente dell'Assemblea, sarà dato conto nel verbale.

Le adunanze dell'Assemblea si possono svolgere anche per videoconferenza, e quindi con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, alle seguenti condizioni - finalizzate ad assicurare che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e

di parità di trattamento dei soci - di cui deve darsi atto nel verbale delle relative deliberazioni, con le medesime prescrizioni previste per il Consiglio di amministrazione di cui al superiore art. 11.

Ciascun Socio interviene all'Assemblea personalmente o per delega scritta conferita anche a chi riveste la carica di Amministratore.

La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di un solo altro Socio Fondatore e di un altro Partecipante contemporaneamente.

Quando l'Assemblea si è regolarmente costituita, la sua validità non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

Art. 13 - Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico ha compiti di consulenza e formula proposte e pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa, nonché in favore della Fondazione per le altre attività realizzate dalla Fondazione ITS Archimede Academy secondo la normativa vigente in materia.

2. I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio. L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

3. Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Socio Fondatore della Fondazione fa parte di diritto del Comitato tecnico-scientifico.

Per l'esercizio e lo svolgimento di tali funzioni, il Dirigente Scolastico può delegare un docente di discipline tecnico-professionali del medesimo istituto. Tale delega non deve determinare oneri di sostituzione.

4. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

5. Le riunioni del Comitato si possono svolgere anche per video conferenza o in modalità mista alle seguenti condizioni, di cui si dà atto nei relativi verbali:

- che sia accertabile l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Il CTS si riunisce, di norma, nella sede della Fondazione, salvo diversa determinazione del suo Presidente. Può riunirsi, anche mediante videoconferenza.

Il CTS è convocato dal suo Presidente, oltre che dal Presidente della Fondazione.

La data di convocazione, l'orario, il luogo e l'ordine del giorno sono definiti dal soggetto che provvede alla convocazione del CTS.

Della convocazione è data informazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione. Per la valida costituzione delle riunioni del CTS è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei membri presenti. I verbali delle sedute del CTS sono redatti a cura di uno dei Membri, o di soggetto diverso presente in seduta, indicato dal suo Presidente e sono firmate dal Presidente del CTS medesimo e dal soggetto incaricato di redigere il verbale.

Ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico può essere assegnato un rimborso spese, determinato all'atto della nomina, e quindi a cura dell'Assemblea, e per l'intero periodo di durata dell'incarico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, della Legge 122/2010 (conversione del D.L. 78/2010).

I componenti del Comitato Tecnico Scientifico, che non partecipano ad almeno alla metà delle riunioni convocate ogni anno, decadono dalla loro carica alla fine di ogni anno, e vengono sostituiti da nuovi soggetti nominati per come previsto dallo Statuto.

Il Comitato Tecnico Scientifico formula proposte e pareri all'Assemblea in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

In particolare il Comitato Tecnico Scientifico:

- a) formula proposte in merito alla ricognizione dei fabbisogni formativi e professionali del settore dei beni e delle attività culturali e turistiche;
- b) definisce la progettazione tecnico-scientifica generale dei Corsi, indicando eventuali modifiche ai profili culturali e professionali, individuati a livello nazionale, necessarie per adeguare le figure di "Tecnico Superiore" ai fabbisogni formativi espressi dalle imprese del territorio di riferimento;
- c) propone eventuali nuovi profili professionali in funzione delle esigenze del mercato del lavoro;
- d) formula proposte per attività didattiche laboratoriali innovative;
- e) formula proposte per azioni di monitoraggio, autovalutazione e miglioramento dei Corsi;
- f) propone ulteriori azioni di formazione diverse dai Corsi ITS, come ad esempio:

- Formazione dei formatori impegnati nella realizzazione dei Corsi ITS
 - Attività di aggiornamento destinate al personale docente di discipline scientifiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale
 - Azioni di formazione continua dei lavoratori del settore in collaborazione con i fondi paritetici interprofessionali
- g) esprime parere sull'acquisto di attrezzature scientifiche che rivestono particolare importanza; h) propone convegni e seminari scientifici nell'ambito degli interessi della Fondazione;
- i) propone la realizzazione di eventuali pubblicazioni scientifiche;
- j) indica un suo membro nel Comitato di progetto di ciascun percorso ITS.

Art. 14 - Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre membri, un Presidente e due componenti, ed è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale. Resta in carica tre esercizi, e comunque sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ed i suoi membri possono essere riconfermati.

2. Il Collegio dei Revisori non è revocabile, salvo che per gravi violazioni della Legge e dello Statuto. Il provvedimento di revoca è adottato dall'Assemblea dei Partecipanti che, su richiesta di almeno un terzo dei componenti, decide a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

3. Il ruolo e i compiti del Collegio dei Revisori sono definiti in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

4. È organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio di esercizio, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

5. Il Collegio partecipa, su invito e senza diritto di voto per le materie di pertinenza, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Partecipanti.

Art. 15 - Controllo sull'amministrazione della Fondazione

1. Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'Ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del Codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28;

2. Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro 40 (quaranta) giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

3. L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del Codice Civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

4. Qualora le disposizioni contenute nell'atto di Fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello Statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del Codice Civile per assicurare il funzionamento dell'Ente.

5. L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del Codice Civile.

Art.15 bis - Libri e scritture Contabili

La Fondazione tiene il libro dei Soci e i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Tecnico Scientifico. Detti libri sono tenuti in custodia unicamente a cura del Responsabile Amministrativo.

La Fondazione, inoltre, tiene i libri o registri contabili che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano le relative disposizioni del Codice Civile.

Art. 16 - Scioglimento della Fondazione

1. I beni della Fondazione che restano esaurita la liquidazione, sono devoluti ai sensi dell'articolo 31 del Codice Civile.

2. I beni immobili, i beni mobili registrati, i beni mobili, i software e i beni immateriali, che restano dopo esaurita la liquidazione, acquistati dalla Fondazione prevalentemente con fondi, sovvenzioni, contributi, finanziamenti, o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità

europee sono devoluti ad altre Fondazioni ITS Academy o, ove non possibile, in favore di altri enti pubblici con finalità formative.

3. I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.

4. Per l'esecuzione della liquidazione l'Assemblea dei Partecipanti nomina uno o più liquidatori.

Art. 17 - Strumenti deflattivi del contenzioso

1. Per le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, deve esperirsi previamente un tentativo di composizione della controversia mediante ricorso alla mediazione finalizzata alla conciliazione, disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, o, in alternativa, per mezzo del procedimento di negoziazione assistita, previsto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Art. 18 - Clausola arbitrale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del presente Statuto, e in via ad esso subordinata in caso di tentativo infruttuoso degli strumenti deflattivi del contenzioso da esso richiamati o nel caso in cui essi non siano esperibili, tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.

2. In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

Art. 19 - Norma transitoria (prima nomina organi collegiali)

1. La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie. In considerazione della eccezionalità del periodo tali disposizioni hanno efficacia fino alla chiusura rendicontativa - contabile delle operazioni a valere sui decreti n° 310 del 29/11/2022 e n° 096 del 26/05/2023 Missione 4 - Componente 1 PNRR per complessivi Euro 10.224.436 di cui la Fondazione risulta

beneficiaria.

Si fa salva, a valle della adozione del presente Statuto, l'integrazione dei membri di Consiglio di Amministrazione nei limiti previsti dal Regolamento della Fondazione.

Art. 20 - Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e le altre norme vigenti.

